



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE
ex Ufficio 2

Servizi Veterinari
Servizi SIAN
Regioni e Province Autonome

E p. c. Associazioni di categoria

Oggetto: Export verso il Canada: indicazioni operative per la compilazione delle certificazioni sanitarie per alimenti e gestione delle "POE violations" relative a non conformità ai controlli in ingresso eseguiti dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA).

A seguito di diverse segnalazioni pervenute da CFIA relativamente al riscontro presso i Points of entry canadesi di alcune non conformità relative alla modalità di compilazione dei certificati sanitari, la scrivente Direzione ritiene utile fornire alle ACL, con l'allegato 1 alla presente, le principali indicazioni operative per la compilazione degli stessi e l'interpretazione dei requisiti generali e specifici richiesti da CFIA in materia di certificazione sanitaria.

Relativamente alla gestione delle Poe violations è stato invece predisposto l'allegato 2 nel quale si riportano specifiche indicazioni operative.

Si pregano i Servizi regionali in indirizzo, di dare massima diffusione ai contenuti della presente ai Servizi locali interessati.

Ringraziando per la fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta
UGO DELLA
MARTA
18.02.2025
13:52:01
UTC



Il Direttore dell'Ufficio 2 – Dr. Pietro Noè
E-mail: p.noè@sanita.it 06.5994.6890

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Nicola Santini
Email: n.santini@sanita.it 06-5994.6744
Dr. Daniele Tognetti
Email: d.tognetti@sanita.it 06-5994.6656

ALL. 1

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CERTIFICATI SANITARI OMIC
PER L'ESPORTAZIONE DI CARNI, PRODOTTI A BASE DI CARNE E PRODOTTI A BASE DI
LATTE VERSO IL CANADA
Rev Febbraio 2025**

Tabella 1 - Note Ministeriali attualmente in vigore

PROT	DATA	OGGETTO
2795	04/06/2010	Esportazione verso il Canada di prodotti a base di carne – Numerazione dei certificati sanitari
670	09/01/2020	Export verso il Canada – aggiornamento certificato bilaterale per l'esportazione di prodotti a base di carne.
45404	15/12/2021	Export verso il Canada – negoziazioni in corso per l'aggiornamento del certificato bilaterale necessario all'esportazione di carni e prodotti a base di carne
1922	10/05/2022	Export verso il Canada – aggiornamento certificato bilaterale per l'esportazione di prodotti a base di carne.
22962	31/05/2022	Export verso il Canada – aggiornamento certificato bilaterale per l'esportazione di prodotti a base di carne - Chiarimenti
24494	13/06/2023	Aggiornamento del certificato generico per l'esportazione di alimenti sia di origine animale sia di origine non animale e indicazioni per la numerazione univoca dei certificati ufficiali per prodotti a base di latte verso il Canada
5331	02/02/2024	Export Canada carni e prodotti a base di carne suina – rilascio certificazioni sanitarie a seguito della conferma della presenza del virus della Peste suina africana (PSA) in Italia continentale – Aggiornamenti
45811	27/11/2024	Esportazione prodotti a base di carne suina verso il Canada – revisione del certificato concordato OMIC e aggiornamento delle procedure rilascio certificazioni sanitarie a seguito della conferma della presenza del virus della Peste suina africana (PSA) in Italia continentale

Tabella 2 -Certificati sanitari concordati con il CANADA e attualmente in vigore, per le diverse categorie di prodotti.

	CARNI E FRATT. SUINE	CARNI E FRATT. BOVINE	CARNI E FRATT. AVICOLE	PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA	PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA	PRODOTTI A BASE DI CARNE AVICOLA	PRODOTTI A BASE DI CARNE CONIGLIO	ALTRI ALIMENTI
CA01rev4 OMIC Annex to OMIC				✓ Annex 1	✓ Annex 2	✓ Annex 3	✓ Annex 4	
Traces (CA) Fresh beef for export to Canada V.2.		✓						

	CARNI E FRATT. SUINE	CARNI E FRATT. BOVINE	CARNI E FRATT. AVICOLE	PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA	PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA	PRODOTTI A BASE DI CARNE AVICOLA	PRODOTTI A BASE DI CARNE CONIGLIO	ALTRI ALIMENTI
Traces (CA) Pig Meat for export to Canada V.2.	✓							
Traces (CA) Fresh Poultry Meat from EU to Canada			✓					
Circolare DGISAN n. 2449413/06 /2023 Certificato								✓

Sul sito web di CFIA al link <https://inspection.canada.ca/importing-food-plants-or-animals/foodimports/food-specific-requirements/procedures-omics/eng/1336324305944/1336324402422> è disponibile una pagina dedicata con le istruzioni definite dalle autorità canadesi per la compilazione dei certificati sanitari.


Con la nota DGISAN_24494 del 13 Giugno 2023 è stato definito il modello di certificato da utilizzare per l'esportazione di Latte e PBL verso il Canada (certificato generico già in uso per altri paesi e matrici) e le relative istruzioni per la sua "numerazione".

Il certificato è scaricabile al link : [Certificato ufficiale per l'esportazione di prodotti alimentari per il consumo umano](#) . In base agli attuali accordi con CFIA per l'esportazione di questa tipologia di prodotti (PBL) non sono previsti altri requisiti specifici relativi alla compilazione del certificato Export.

Per la Carne e per i Prodotti a Base di Carne, sulla base delle note di cui sopra e della esperienza acquisita nel corso del tempo viene riportato di seguito il dettaglio relativo alle diverse voci previste dal certificato [CA01rev4 OMIC](#) con le relative istruzioni per la compilazione.

CAMPO	DESCRIZIONE
1 Exporter <i>Exportateur</i> Esportatore	Ragione sociale e indirizzo dell'operatore, residente della UE, identificato come Speditore (<i>Consignor</i>) ai sensi della normativa doganale vigente. Sulla base delle disposizioni in vigore tale figura non coincide necessariamente con il luogo fisico di partenza delle merci.

CAMPO	DESCRIZIONE
<p style="text-align: center;">2 Importer Importateur Importatore</p>	<p>Ragione sociale e indirizzo dell'operatore, identificato come Destinatario (<i>Consignee</i>) ai sensi della normativa canadese vigente. Safe Food for Canadians Import License Number corrisponde al numero identificativo della licenza di importazione che viene fornito da CFIA al singolo importatore.</p>
<p style="text-align: center;">3 Certificate N° N° du certificat N° del certificato</p>	<p>In base alle disposizioni definite nella Nota ministeriale DSVET 2795 del 04/06/2010, tutti i certificati sanitari per l'esportazione verso il CANADA devono riportare una numerazione univoca, a garanzia del fatto che lo stesso numero non venga ripetuto su due certificati diversi, anche se emessi da parte di due ACL differenti. Il sistema di numerazione deve quindi essere strutturato sotto forma di un codice di 17 caratteri costruito secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XXX (3 caratteri): codice identificativo del paese di emissione (ITA) • XX (2 caratteri): Codice istat a due caratteri della regione • XXX (3 caratteri): Codice identificato della ACL di emissione • XXXXX (5 caratteri): Progressivo annuale • XXXX (4 caratteri): Anno di emissione <p>I riferimenti relativi ai codici identificativi delle Regioni e delle singole ACL sono reperibili nella sezione "Elenco Aziende sanitarie locali" della pagina web del Ministero della Salute.</p> <p>Lo stesso numero andrà riportato su tutte le pagine del certificato (compresi gli allegati) nell'apposito spazio previsto.</p> <p>In base alle disposizioni definite nella Nota DGISAN 24494 del 13/06/2023 tale sistema si applica a tutti i certificati per esportazione di prodotti verso il CANADA, inclusi quelli emessi tramite il portale TRACES (Campo 1.2.a "Numero di riferimento locale") nonché il Certificato ufficiale per l'esportazione di prodotti alimentari per il consumo umano utilizzato per i prodotti a base di latte.</p> <p>Nel caso in cui fosse necessario procedere alla riemissione di un certificato è di fondamentale importanza il mantenimento di un collegamento diretto tra i due documenti al fine di garantire la tracciabilità completa dei certificati emessi. Sulla base di questo presupposto, come già indicato nel documento ministeriale Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti, il nuovo certificato dovrà riportare sempre in chiaro, la seguente indicazione: "EMESSO IN SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO SANITARIO NUMERO N°..... DEL...../ ISSUED IN REPLACEMENT ON THE HEALTH CERTIFICATE N°..... OF.....".</p> <p>In caso di certificati emessi tramite il portale TRACES_NT questa funzionalità viene garantita in automatico dal portale stesso attraverso la funzione "Sostituisci", accessibile in corrispondenza del pulsante "Azioni". Tale funzione è accessibile solo da parte dei profili collegati ad utenti facenti capo alla ACL che ha emesso il certificato e non da parte di profili collegati ad altre ACL o agli OSA.</p>

CAMPO	DESCRIZIONE
	 <p>Tale fattispecie riveste inoltre una rilevanza critica, nel momento in cui sia necessario procedere alla riemissione di un certificato successivamente rispetto alla effettiva data di partenza della merce al fine di non incorrere nella casistica prevista ai punti 7 (Date of departure) e Done at ... on...</p>

CAMPO	DESCRIZIONE														
<p style="text-align: center;">4</p> <p>Establishments involved into the production of the exported final product <i>Établissements impliqués dans la production du produit final exporté</i> Stabilimenti coinvolti nella produzione del prodotto finale esportato</p>	<p>Devono essere riportati i riferimenti di tutti gli stabilimenti che hanno partecipato a vario titolo alla fabbricazione del prodotto esportato.</p> <p>In caso di esportazione di carni e PBC, tutti gli stabilimenti devono essere inseriti nella lista degli impianti abilitati export CANADA e consultabile alla pagina Foreign countries establishments eligible to export meat products to CANADA. In base alle disposizioni previste da CFIA, tale requisito deve essere verificato al momento dell'emissione del certificato finale. Non è ammessa la spedizione in CANADA di prodotti al cui processo di fabbricazione abbiano preso parte stabilimenti non più presenti in lista al momento dell'emissione del certificato finale.</p> <p>Nell'ambito della lista di cui sopra, per ogni stabilimento è riportata anche la colonna Functional activity codes (FAC), con i codici identificativi e la relativa legenda corrispondenti alle attività per cui lo stesso impianto è autorizzato all'esportazione verso il CANADA.</p> <p>Ai fini della compilazione di questo campo è necessario verificare che gli stabilimenti coinvolti siano autorizzati secondo le seguenti categorie:</p> <table border="1" data-bbox="651 824 1362 1352"> <thead> <tr> <th>ATTIVITA'</th> <th>FAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slaughter establishment (number, name and country)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Processing establishment (number, name and country)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Cutting and Deboning establishment (number, name and country) *</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>*Questo campo si riferisce al/agli stabilimento/i che opera/no il sezionamento delle carni fresche e non il disosso di prodotti stagionati</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Packing establishment (number, name and country)</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Storage establishment (number, name and country)</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sulla base del confronto intercorso tra la Scrivente Direzione e gli uffici competenti di CFIA è emerso che in alcuni casi la codifica applicata da CFIA per la classificazione delle attività produttive non coincide esattamente con quella dettata dalla norma comunitaria e definita attraverso i codici SANCO, in particolare le attività di Rewrapping (codice SANCO RW) devono essere registrate presso CFIA con il codice 6 (Other processing).</p> <p>Nota Bene: nel caso in cui uno stabilimento inserito nel ciclo produttivo sia classificato in maniera errata rispetto alla tabella di cui sopra, tale fattispecie può essere causa di blocco all'importazione fino al respingimento. Si raccomanda quindi di verificare preventivamente.</p>	ATTIVITA'	FAC	Slaughter establishment (number, name and country)	1	Processing establishment (number, name and country)	6	Cutting and Deboning establishment (number, name and country) *	3	*Questo campo si riferisce al/agli stabilimento/i che opera/no il sezionamento delle carni fresche e non il disosso di prodotti stagionati		Packing establishment (number, name and country)	7	Storage establishment (number, name and country)	10
ATTIVITA'	FAC														
Slaughter establishment (number, name and country)	1														
Processing establishment (number, name and country)	6														
Cutting and Deboning establishment (number, name and country) *	3														
*Questo campo si riferisce al/agli stabilimento/i che opera/no il sezionamento delle carni fresche e non il disosso di prodotti stagionati															
Packing establishment (number, name and country)	7														
Storage establishment (number, name and country)	10														

CAMPO	DESCRIZIONE
	<p>la corretta classificazione degli impianti produttivi direttamente sul sito di CFIA e richiedere eventuali modifiche / aggiornamenti alla DGISAN per il tramite dei canali istituzionali prima di procedere alla spedizione del prodotto.</p> <p>Nel caso in cui nell'ambito dello stesso certificato CA01rev4 OMIC vengano spedite diverse tipologie di prodotti, CFIA richiede che il certificato riporti in maniera dettagliata tali riferimenti per ciascuna linea di prodotto. A questo fine sarà quindi necessario barrare questo campo, riportando le informazioni richieste nel documento Annex to OMIC, che dovrà essere allegato al certificato stesso.</p>
<p>5 Carrier <i>Transporteur</i> Trasportatore</p>	<p>Deve essere indicato il riferimento della ditta che opera il trasporto della merce in CANADA.</p>
<p>6 Port of loading <i>Port d'embarquement</i> Porto d'imbarco</p>	<p>Deve essere indicato il porto/aeroporto presso cui la merce viene caricata per la successiva spedizione in CANADA.</p>
<p>7 Date of departure <i>Date d'expédition</i> Data di spedizione</p>	<p>Deve essere indicata la data in cui è prevista la partenza della merce dall'Italia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasporti via mare: Corrisponde alla data di partenza della nave • Trasporti via aerea: Corrisponde alla data di partenza del volo <p>In nessun caso è ammessa l'emissione di certificati sanitari in una data successiva rispetto a quella di partenza della merce dall'Italia, pertanto si raccomanda la massima attenzione alla verifica della data di emissione del certificato.</p>
<p>8 Port of landing <i>Port de débarquement</i> Porto di sbarco</p>	<p>Deve essere indicato il porto/aeroporto presso cui è previsto il successivo sbarco della merce in CANADA.</p>
<p>9 Exporting establishment N° <i>N° de l'établissement exportateur</i> N° stabilimento esportatore</p>	<p>Devono essere indicati i riferimenti dello stabilimento italiano inserito nella lista Foreign countries establishments eligible to export meat products to CANADA da cui viene eseguita l'esportazione e presso cui viene emesso il certificato sanitario. Lo stabilimento deve essere identificato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome • Indirizzo • Numero di riconoscimento

CAMPO	DESCRIZIONE
<p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">Shipping marks <i>Marques d'expédition</i> Contrassegni di spedizione</p>	<p>In base alle disposizioni previste da CFIA Use of Shipping Marks, tutti i contenitori (cartoni), facenti capo alla medesima spedizione, devono essere adeguatamente identificati tramite un codice alfanumerico specifico e univoco, che collega gli stessi al relativo certificato sanitario di riferimento e che andrà quindi trascritto in questo campo.</p> <p>È ammessa la presenza di più shipping marks sul medesimo certificato (es in caso di spedizione di prodotti differenti), ma non è ammessa la presenza di più certificati riportanti lo stesso shipping mark.</p> <p>CFIA ha inoltre chiarito che il concetto di univocità dello shipping mark non deve essere inteso a livello di singolo stabilimento esportatore, ma a livello dell'intero territorio nazionale, per cui non è ammessa, nell'arco di un intervallo di 12 mesi, l'introduzione in CANADA di due referenze identificate con il medesimo shipping mark, anche se provenienti da stabilimenti differenti.</p> <p>Al fine di garantire il rispetto di tale requisito, che potrebbe essere motivo di respingimento della merce da parte delle dogane canadesi, si raccomanda che, nell'ambito dei criteri utilizzati dalle ditte per la generazione degli shipping marks, vengano inseriti anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il numero di riconoscimento dello stabilimento esportatore • L'anno di emissione del certificato <p>Nel caso in cui nell'ambito dello stesso certificato CA01rev4 OMIC vengano spedite diverse tipologia di prodotti, CFIA richiede che il certificato riporti in maniera dettagliata tali riferimenti per ciascuna linea di prodotto. A questo fine sarà quindi necessario barrare questo campo, riportando le informazioni richieste nel documento Annex to OMIC(*), che dovrà essere allegato al certificato stesso.</p>
<p style="text-align: center;">11</p> <p style="text-align: center;">N° and kind of packages <i>Nombre et nature des colis</i> Numero e natura dei colli</p>	<p>Deve essere indicato il numero di contenitori spediti e la relativa tipologia (es cartoni, cartonbox, fusti, ecc).</p> <p>Nel caso in cui nell'ambito dello stesso certificato CA01rev4 OMIC vengano spedite diverse tipologia di prodotti, CFIA richiede che il certificato riporti in maniera dettagliata tali riferimenti per ciascuna linea di prodotto. A questo fine sarà quindi necessario barrare questo campo, riportando le informazioni richieste nel documento Annex to OMIC(*), che dovrà essere allegato al certificato stesso.</p>

CAMPO	DESCRIZIONE
<p>12</p> <p>Description of meat products <i>Description des produits de viande</i> Descrizione dei prodotti carnei</p>	<p>Deve essere indicata la descrizione del prodotto spedito, che deve essere corrispondente a quanto indicato nelle etichette apposte sui cartoni.</p> <p>Nel caso in cui nell'ambito dello stesso certificato CA01rev4 OMIC vengano spedite diverse tipologia di prodotti, CFIA richiede che il certificato riporti in maniera dettagliata tali riferimenti per ciascuna linea di prodotto. A questo fine sarà quindi necessario barrare questo campo, riportando le informazioni richieste nel documento Annex to OMIC(*), che dovrà essere allegato al certificato stesso.</p>
<p>13</p> <p>Net weight <i>Poids net</i> Peso netto lbs / livres Kg</p>	<p>Deve essere indicato il peso netto del prodotto spedito espresso in libbre e kilogrammi.</p> <p>Nel caso in cui nell'ambito dello stesso certificato CA01rev4 OMIC vengano spedite diverse tipologia di prodotti, CFIA richiede che il certificato riporti in maniera dettagliata tali riferimenti per ciascuna linea di prodotto. A questo fine sarà quindi necessario barrare questo campo, riportando le informazioni richieste nel documento Annex to OMIC(*), che dovrà essere allegato al certificato stesso.</p>
<p>14</p> <p>Container number <i>Numéro du conteneur</i> Numero del container</p>	<p>In caso di trasporti via mare deve essere indicato il numero del container in cui viene caricata la merce.</p> <p>In caso di trasporti via aerea questo campo è NON APPLICABILE</p>
<p>15</p> <p>Seal No(s) <i>Numéro(s) du(des) plomb(s)</i> Numero del(i) piombo(i)</p>	<p>In caso di trasporti via mare deve essere indicato il numero del sigillo posto dalla ditta a chiusura del container.</p> <p>In caso di trasporti via aerea questo campo è NON APPLICABILE</p>
<p>Ⓢ</p> <p>Refer to the annex A <i>Se référer à l'annexe A</i> Fare riferimento all'allegato A</p>	<p>Nel caso in cui nell'ambito dello stesso certificato CA01rev4 OMIC vengano spedite diverse tipologia di prodotti, CFIA richiede che il certificato riporti in maniera dettagliata tali riferimenti per ciascuna linea di prodotto. A questo fine sarà quindi necessario valorizzare con una "X" questo campo, riportando le informazioni richieste nel documento Annex to OMIC (*), che dovrà essere allegato al certificato stesso.</p>
<p>16</p> <p>Additional Certification (if requested) <i>Attestation complémentaire (si requise)</i> Certificazione aggiuntiva (se richiesta)</p>	<p>Si tratta delle ulteriori dichiarazioni/attestazioni che sono richieste da CFIA per finalità di Sanità Animale e Sanità Pubblica. Le attestazioni sono inserite negli appositi allegati.</p> <p>Inserire nel box il numero dell'allegato (Annex) di riferimento e dei relativi sottopunti applicabili, in funzione della tipologia di prodotto che si intende esportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annex 1 per prodotti a base di carne bovina; • Annex 2 per prodotti a base di carne suina; • Annex 3 per prodotti a base di carne avicola; • Annex 4 per carne e prodotti a base di carne cunicola.

CAMPO	DESCRIZIONE
17 Official Stamp <i>Cachet officiel</i> Contrassegno ufficiale dell'ispezione	In questa casella deve essere apposto il timbro ufficiale che deve essere di un colore diverso da quello del certificato.
Done at <i>Fait à</i> Fatto a on <i>Le / il</i>	Deve essere indicata la data in cui viene firmato il certificato da parte del Veterinario Ufficiale. La stessa data andrà riportato su tutte le pagine del certificato (compresi gli allegati). In nessun caso è ammessa l'emissione di certificati sanitari in una data successiva rispetto a quella di partenza della merce dall'Italia. Si raccomanda la massima attenzione alla verifica della data di partenza della merce dall'Italia.
Signature of The Official Veterinarian <i>Signature du vétérinaire officiel</i> Firma del veterinario ufficiale Printed Name <i>Nom en lettres imprimées</i> Nome in stampatello	Firma e nome in stampatello del veterinario certificatore. La firma deve essere di un colore diverso rispetto a quello del certificato. Timbro nominale e firma devono inoltre essere riportati su tutte le pagine del certificato (compresi gli allegati).
ANNEX 1 ANNEX 2 ANNEX 3 ANNEX 4	A seconda della tipologia di prodotto che si intende esportare selezionare il relativo ANNEX di riferimento, e valorizzare i sottopunti pertinenti, barrando quelli non applicabili. Come indicato nella Nota DGISAN 0022962 del 31/05/2022, in riferimento alle seguenti disposizioni presenti in ANNEX 1 e ANNEX 2 <i>"The raw processed meat products meet Canadian requirements for water retention in edible raw red meat products/ Les produits de viande crue transformée satisfont aux exigences canadiennes en matière de rétention d'eau dans les produits de viande rouge crue comestibles/ I prodotti a base di carne cruda trasformata soddisfano i requisiti canadesi per la ritenzione idrica nei prodotti a base di carne rossa cruda commestibile"</i> si raccomanda di non barrare il requisito in questione. Gli ANNEXES relativi alle altre tipologie di prodotti, diverse da quelli oggetto di esportazione, dovranno essere comunque allegati al certificato opportunamente barrati in tutte le loro parti.

CAMPO	DESCRIZIONE
(*) Annex to OMIC	Nel caso in cui nell'ambito dello stesso certificato CA01rev4 OMIC vengano spedite diverse tipologie di prodotti, CFIA richiede che il certificato riporti in maniera dettagliata tali riferimenti per ciascuna linea di prodotto. A questo fine sarà quindi necessario riportare le informazioni richieste nel documento Annex to OMIC(*) , che dovrà essere compilato in ogni sua parte per ciascuna tipologia di prodotti e allegato al certificato originale.
<p>Additional Certification for Exporting Pork and Pork Products from Italy to Canada (regionalization measures for African Swine Fever ASF)</p> <p><i>Certification supplémentaire pour l'exportation de porc et de produits de porc de l'Italie vers le Canada (mesures de régionalisation pour la peste porcine africaine PPA)</i></p> <p>Certificazione aggiuntiva per l'esportazione di carne suina e prodotti a base di carne suina dall'Italia verso il Canada (misure di regionalizzazione per la Peste Suina Africana PSA)</p>	<p>In base alle disposizioni di cui alla Nota Ministeriale DGISAN 5331 del 02/02/2024 tale attestazione integrativa deve sempre essere allegata in caso di esportazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carni suine fresche (tipologia A) • Prodotti a base di carne suina stagionati (tipologia B) • Prodotti a base di carne suina trattati termicamente che non soddisfano i requisiti previsti dall'ANNEX II punto 3 (70°C per almeno 30 minuti) (tipologia C) <p>Non si applica in caso di prodotti a base di carne suina cotti (tipologia D) sottoposti ad un trattamento di almeno 70°C per 30 min</p> <p>Certificazione aggiuntiva non più richiesta in quanto armonizzata nell'ultima versione del certificato OMIC concordato con CFIA.</p>
Numerazione delle pagine	Tutte le pagine del certificato, compresi gli allegati devono essere numerati nella formula Pag (numero) di (totale).

Sulla base dei recenti confronti intercorsi con le autorità canadesi è stato verificato che, in caso di prodotti finiti destinati all'export CANADA, alla cui fabbricazione e spedizione partecipano stabilimenti localizzati in diversi paesi UE, è necessario garantire che, al netto del rispetto delle garanzie sanitarie previste da CFIA, venga garantito anche il rispetto dei requisiti indicati nella tabella sottostante.

	PAESE DI MACELLAZIONE	PAESE DI FABBRICAZIONE	PAESE DI STOCCAGGIO	PAESE DA CUI IL PRODOTTO VIENE ESPORTATO	PAESE IN CUI VIENE EMESSO IL CERTIFICATO OMIC	DECISIONE CFIA ACCETTATAZIONE MERCE IN INGRESSO (SI/NO)
1	A	A	A	A	A	SI
2	A	A	B	B	B	NO
3	A	B	B	B	B	SI
4	A	B	A	A	A	NO
5	A	B	A	B	B	SI

	PAESE DI MACELLAZIONE	PAESE DI FABBRICAZIONE	PAESE DI STOCCAGGIO	PAESE DA CUI IL PRODOTTO VIENE ESPORTATO	PAESE IN CUI VIENE EMESSO IL CERTIFICATO OMIC	DECISIONE CFIA ACCETTATAZIONE MERCE IN INGRESSO (SI/NO)
6	A	A	A	B	A	NO

Sulla base delle esperienze maturate in occasione delle "POE violations" notificate da CFIA, è necessario porre particolare attenzione alle casistiche 2, 4 e 6 in cui un prodotto finito, fabbricato in un altro paese UE e riportante quindi il marchio di identificazione del relativo impianto di produzione, venga poi trasferito in Italia, per essere spedito tal quale in CANADA senza subire ulteriori manipolazioni.

Tale fattispecie è sempre motivo di respingimento da parte di CFIA, indipendentemente dal fatto che il certificato finale OMIC sia emesso da parte dell'ACL italiana competente per lo stabilimento di spedizione, o da parte dell'ACL del paese UE competente per lo stabilimento di fabbricazione.

ALL. 2

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE “POE VIOLATIONS” RELATIVE A
NON CONFORMITÀ RILEVATE IN OCCASIONE DEI CONTROLLI IN INGRESSO ESEGUITI
DA CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY (CFIA)
Rev Febbraio 2025**

Nel corso delle interlocuzioni intrattenute dallo Scrivente Ufficio con le competenti Autorità canadesi di CFIA è emersa la necessità di rinforzare il sistema nazionale per la gestione delle POE Violations, ossia delle NON CONFORMITÀ che il personale ispettivo di CFIA rileva nel corso dei controlli eseguiti presso i Points of Entry (POE) canadesi in occasione delle procedure di importazione.

In base alle disposizioni previste dal SAFE FOOD FOR CANADIAN REGULATION (SFCR) articolo 172 (2)(b), il riscontro, a carico di un medesimo impianto produttivo di 3 POE VIOLATIONS consecutive, indipendentemente dalla loro natura, in un lasso di tempo di 6 mesi, genera la sospensione immediata dello stabilimento e il delisting dello stesso dalla lista dei [Foreign countries establishments eligible to export meat products to CANADA](#).

Si fornisce di seguito un elenco non esaustivo delle principali POE Violations, notificate da CFIA su carni e prodotti a base di carne provenienti dall'Italia:

- Mancato rispetto dei requisiti previsti per i diversi contaminanti microbiologici, in particolare *Listeria Monocytogenes* su prodotti RTE, secondo le disposizioni previste da [Policy on Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods \(2023\)](#) e definiti a livello nazionale nella Nota ministeriale DGISAN 24547 del 2 luglio 2020.
- Stati di deperimento organico dei prodotti a seguito della presenza di muffa anche su singoli pezzi, solitamente collegati a perdita di integrità degli imballi primari (off conditions)
- Presenza su carni fresche e frattaglie di difettosità visibili di carattere igienico sanitario (peli, pelle, residui di macellazione, ematomi, ecc) e definite in [Fresh red meat examination program](#)
- Etichettatura dei prodotti non rispondente ai requisiti previsti da CFIA
- Errori nella emissione dei certificati OMIC da parte delle ACL e delle ditte coinvolte nella spedizione finale dei prodotti verso il CANADA, in contrasto con le disposizioni previste nell'allegato 1 alla presente NOTA, in particolare:
 - ✓ Utilizzo del medesimo numero di certificato per più spedizioni a livello nazionale a causa del mancato utilizzo a di ACL di un sistema univoco di numerazione allineato ai requisiti previsti nell'allegato 1
 - ✓ Utilizzo del medesimo shipping mark per più spedizioni a livello nazionale a causa del mancato utilizzo a livello di OSA di un sistema univoco di numerazione allineato ai requisiti previsti nell'allegato 1
 - ✓ Riferimento ad impianti produttivi non inseriti nella lista [Foreign countries establishments eligible to export meat products to CANADA](#) e come tali non idonei per la produzione di materie prime o prodotti finiti destinati all'export verso il Canada
 - ✓ Emissione di certificati finali in una data successiva rispetto a quella di partenza della merce dall'Italia
 - ✓ Riemissione di certificati senza riportare l'indicazione precisa relativa al certificato iniziale che viene annullato e sostituito

1. Procedura definita da CFIA per la gestione delle Poe Violations

La Poe Violation viene notificata da CFIA al Ministero della Salute (ACC) per il tramite dell'Ambasciata italiana in CANADA, assieme ad una copia del certificato OMIC che ha accompagnato i prodotti in Canada

Il Ministero della Salute, in base alle casistiche invia la documentazione alla ACR competente per lo stabilimento interessato.

ACR inoltra la documentazione alla ACL competente per lo stesso stabilimento, che a sua volta notifica la Poe Violation all'OSA coinvolto.

Il rispetto delle tempistiche relative alla gestione delle NON CONFORMITA rappresenta un parametro critico, al fine di garantire l'affidabilità del sistema produttivo nazionale e di quello dei controlli nei confronti di CFIA. CFIA richiede solitamente, per ciascuna Poe Violation una relazione dettagliata predisposta da ACL entro e non oltre 45 giorni a partire dal giorno della notifica ad ACC, che deve contenere sempre le seguenti indicazioni:

- Riferimento alla POE Violation e al relativo certificato OMIC
- Identificazione dello stabilimento coinvolto (Nome indirizzo e numero di riconoscimento)
- Tipologia di prodotto coinvolta e descrizione della NC rilevata da CFIA
- Analisi delle cause che hanno generato la NC
- Misure attuate per la risoluzione delle stesse
- Verifica che il processo sia rientrato sotto controllo
- Attuazione di un sistema interno di monitoraggio per prevenire il ripetersi di tale NC
- Esito delle verifiche eseguite da ACL al fine di garantire che le misure descritte siano realmente adottate e che le stesse risultino efficaci

La documentazione, predisposta da ACL, deve essere fatta pervenire al Ministero della Salute con un giusto anticipo rispetto alla scadenza dei 45 giorni, in modo da permettere la valutazione dei contenuti e l'applicazione di eventuali correttivi, prima dell'invio finale CFIA. CFIA, sulla base della valutazione della documentazione ricevuta, potrebbe a sua volta richiedere ulteriori integrazioni, indicando una nuova scadenza.

La Poe Violation si considera chiusa solo a seguito del ricevimento, da parte di CFIA di apposita comunicazione ufficiale riportante l'esito favorevole delle loro valutazioni relative alle argomentazioni fornite.

Solo in casi particolari è possibile richiedere un'estensione del termine dei 45 gg; tale evenienza è generalmente collegata alla necessità di porre in essere indagini particolarmente complesse, che in quanto tali richiedono tempi maggiori. Rientrano ad esempio in tale fattispecie:

- La ricerca di nicchie ambientali di *Listeria monocytogenes* in caso di positività su prodotti RTE
- La necessità di procedere alla rivalidazione dei processi produttivi per garantire [Policy on Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods \(2023\)](#) e definiti a livello nazionale nella Nota ministeriale DGISAN 48437 del 19/12/2023 (Aggiornamento criteri gestionali per *Listeria monocytogenes* in prodotti RTE destinati all'export verso il Canada),

Una volta analizzata la tipologia di Poe Violation, la richiesta di estensione del termine dei 45 gg deve essere inviata immediatamente da parte di ACL al Ministero della Salute, direttamente o per il tramite di ACR. Il Ministero della Salute, sulla base delle proprie valutazioni tecniche, stabilirà l'opportunità di inoltrare o meno la richiesta di proroga a CFIA. La richiesta si ritiene accettata solo a seguito del ricevimento del parere favorevole da parte della stessa CFIA.

NOTA

In base all'entità di ciascuna Poe Violation, in accordo con le disposizioni previste dalla Nota Ministeriale DGISAN 23661 del 04/06/2018 (Export Paesi Terzi – Modalità operative per la gestione delle liste export), ACL può procedere cautelativamente alla sospensione temporanea dell'emissione di precertificati e/o certificati OMIC per i prodotti destinati all'export CANADA.

Tenuto conto delle disposizioni previste dalla Nota DGISAN 48437 del 19/12/2023 (Aggiornamento criteri gestionali per *Listeria monocytogenes* in prodotti RTE destinati all'export verso il Canada), tale sospensione si applica sempre obbligatoriamente nel caso in cui la Poe Violation sia relativa al superamento dei criteri microbiologici previsti per alimenti RTE.

2. Procedura di controllo rinforzato sulle spedizioni successive

In base alle procedure interne previste da CFIA, in caso di Poe Violation, lo stabilimento interessato viene inserito in un regime di "controllo rinforzato", che si applica per un certo periodo, su un numero variabile di spedizioni, in base alle valutazioni eseguite dalla stessa CFIA.

In questo periodo tutte le spedizioni di carni e prodotti a base di carne, in ingresso presso i POE canadesi e fabbricati dallo stabilimento interessato, sono sottoposti ad un controllo completo, per verificare la presenza di Non conformità. Tale procedura si applica presso qualsiasi POE canadese, indipendentemente da quello in cui era stata rilevata la Poe Violation iniziale e le eventuali Non conformità rilevate in questa sede concorrono sempre, indipendentemente dalla loro natura, ossia anche se riferibili a problematiche differenti rispetto a quella iniziale, al raggiungimento del limite di 3 in sei mesi, da cui si genera la sospensione.

Alla luce di queste valutazioni appare di fondamentale importanza, che le ditte, una volta ricevuta informazione preventiva da parte dei propri importatori di un respingimento da parte dei POE canadesi per una qualsiasi Non conformità, ancora prima dell'arrivo della notifica ufficiale da parte di CFIA, si interfaccino immediatamente con la propria ACL, per verificare nel dettaglio, sulla base delle informazioni disponibili, l'eventuale presenza di ulteriori carichi in arrivo presso i POE canadesi, dal cui controllo si potrebbero generare ulteriori Non conformità e valutare l'opportunità di disporre il rientro preventivo in Italia di tali carichi.